

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DELLE LAVORATRICI MADRI

ORIENTAMENTI OPERATIVI



Febbraio 2019

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DELLE LAVORATRICI MADRI ORIENTAMENTI OPERATIVI

La presente pubblicazione è stata redatta da:

Azienda USL di Bologna
UOC Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro EST ed OVEST

Azienda USL di Imola
UOC Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro

Autori

Patrizia Cichella, Elisabetta Finardi, Paola Folletti, Alessandra Giovanardi,
Antonia Maria Guglielmin, Carla Morelli, Donatella Nini, Elisabetta Sacenti
Cristina Stagni, Carla Stefanini

Coordinamento Editoriale

Rosa Domina

Stampa

Centro stampa AUSL di Bologna

Revisione n. 1 del Febbraio 2019 a cura del gruppo provinciale
U.O. PSAL "Tutela Lavoratrici Madri":

Patrizia Cichella (coordinatrice del gruppo di lavoro), Oretta Bertarini,
Marialuisa Gambetti, Antonietta Graziano, Hussen Mistry, Rosetta Mura,
Cristina Neretti, Donatella Nini

E' vietata la riproduzione integrale e parziale senza l'autorizzazione scritta
dell'AUSL di Bologna.

INDICE

Introduzione	pag. 4
1° Parte: La valutazione dei rischi	pag. 5
2° Parte: Criteri di valutazione di alcuni rischi	pag. 12
<ul style="list-style-type: none">• Rischi che richiedono astensione anticipata a 3 mesi prima del parto• Pendolarismo• Movimentazione manuale dei carichi• Vibrazioni• Rumore• Lavoro notturno• Lavoro a turni	
3° Parte: Schede di alcune mansioni	pag. 17
<ul style="list-style-type: none">• addetta alle pulizie• assistente di base• cameriera, barista• addetta alla mensa, cuoca, rosticciera• parrucchiera, estetista• educatrice professionale• guardia giurata• logopedista• educatrice d'infanzia, insegnante di scuola materna, collaboratrice scolastica di nido e scuola materna• insegnante e collaboratrice scolastica di scuola elementare e media• insegnante di sostegno• psicologa, assistente sociale• videoterminalista, addetta data entry, addetta call center• assistente alla poltrona• cassiera, banconiera, allestitrice• esattrice autostradale• badante	
4° Parte: Percorso e modulistica	pag. 38

INTRODUZIONE

Il Gruppo di lavoro "Tutela Lavoratrici Madri" delle Aziende USL di Bologna e Imola ha voluto mettere a confronto esperienze e professionalità ai fini di omogeneizzare i comportamenti in ambito provinciale e garantire su tutto il territorio bolognese un'uniformità di trattamento della lavoratrice nei confronti della legge.

Altra finalità del gruppo è quella di socializzare i contenuti del presente documento a tutti coloro che si occupano della materia fornendo un utile strumento di lavoro. Inoltre questo documento è una revisione del precedente.

Il documento è suddiviso in quattro parti:

La 1° parte è dedicata alla **valutazione dei rischi** per la sicurezza e la salute delle lavoratrici madri.

La 2° parte è dedicata ai **criteri di valutazione di alcuni rischi**: sono state esaminate alcune situazioni che la norma contempla come rischi da valutare e che nella realtà operativa sono di riscontro frequente.

Nella **3° parte** si sono esaminate **alcune mansioni** che sono state oggetto di confronto al fine di uniformare i comportamenti. **Tali schede sono state redatte tenuto conto delle conoscenze continuamente aggiornate e dell'esperienza dei Servizi sul campo e sono da considerarsi una base di partenza per l'impostazione di comportamenti condivisi. I rischi considerati sono quelli comunemente e prevalentemente presenti. L'obiettivo è dare delle indicazioni di massima agli operatori interessati, fermo restando che la valutazione della presenza o meno di rischi per la gravidanza e/o l'allattamento di una lavoratrice non può prescindere dall'esame del rischio specifico della mansione e del contesto lavorativo in cui viene svolta, in ultima analisi da una valutazione caso per caso.**

Nella **4° parte** si riporta **il percorso** da adottarsi a seguito della presentazione, da parte della lavoratrice, del certificato di gravidanza al datore di lavoro.

1° Parte

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Premessa

La finalità di queste orientamenti operativi è quella di diffondere agli attori della prevenzione a livello aziendale uno strumento il più possibile efficace e pratico per la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza delle lavoratrici gestanti o in periodo di allattamento, così come previsto dall'art. 28 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 che richiama il D.Lgs. 151/01 (articoli 11 e 12).

Premessa fondamentale è quanto troviamo riportato su questo tema nella Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee del 5/10/2000:

“La gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana”, tuttavia “condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più durante la gravidanza”; lo stesso dicasi per il periodo dell'allattamento che la normativa tutela fino al VII mese dopo il parto.

Valutazione dei rischi

Nell'approccio alla valutazione dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro, la prima fase corrisponde all'identificazione degli stessi (agenti fisici, chimici, biologici; processi industriali; movimenti e posture; fatica psicofisica) nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione delle Comunità Europee sopracitate.

Una volta identificati i rischi, il secondo passaggio è quello di stabilire se gli stessi rientrano tra quelli che sono considerati dalla normativa come pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino.

In tal senso, se tali rischi sono compresi nell'allegato A e B del D.Lgs. 151/01, rientrano tra quelli vietati; se compresi nell'allegato C devono essere oggetto di stime quali-quantitative.

Se da tale valutazione emergono situazioni di rischio, il datore di lavoro individua le categorie di lavoratrici esposte (gestanti e/o in allattamento) e le misure di prevenzione e protezione da adottare.

Dei risultati della valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate devono essere informate tutte le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza. Le lavoratrici vanno anche informate del fatto che solo dopo la presentazione del certificato che attesta il loro stato di gravidanza possono essere attivate tutte le misure di tutela. Sia l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione che l'informazione sono di estrema importanza, in particolare per il primo trimestre di gravidanza.

In effetti vi è un periodo, che va dai 30 ai 45 giorni dal concepimento, in cui una lavoratrice può non essere ancora consapevole del suo stato e di conseguenza non essere in grado di darne comunicazione al datore di lavoro. Alcuni agenti, in particolare fisici e chimici, possono nuocere al nascituro proprio in questo periodo e pertanto la consapevolezza della presenza di rischi in ambiente di lavoro, per una donna che abbia programmato una gravidanza, può permetterle di tutelarsi il più precocemente possibile.

La valutazione deve essere effettuata in collaborazione con le figure aziendali previste dal D.Lgs. 81/08; in particolare il medico competente riveste un ruolo decisivo nell'individuazione delle mansioni pregiudizievoli e delle conseguenti misure di tutela da adottare.

Dopo aver effettuato la valutazione dei rischi il datore di lavoro deve elaborare un documento ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.Lgs. 81/08, che dovrà essere datato e sottoscritto da chi ha partecipato alla sua elaborazione.

In caso di appalto deve essere applicato l'art. 26 del D.Lgs. 81/08, in particolare si dovrà tenere conto della valutazione dei rischi dell'azienda appaltante.

Conseguenze della valutazione

Al fine di mettere in pratica le misure di tutela necessarie per evitare l'esposizione al rischio delle lavoratrici il datore di lavoro deve attuare uno o più dei seguenti provvedimenti:

- modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro;
- spostamento della lavoratrice ad altro reparto/mansione non a rischio;
- qualora non siano possibili le suddette opzioni dovrà allontanare immediatamente la lavoratrice gravida e/o in allattamento e darne contestuale comunicazione scritta all'ITL al fine di ottenere il provvedimento autorizzativo di astensione per rischio lavorativo.


Si ricorda che il datore di lavoro deve ottemperare a quanto previsto dall'art. 63 comma 1 del D.Lgs. 81/08 (All. IV punto 1.11.4), che prevede per la lavoratrice in gravidanza e in allattamento la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate.

Allo scopo di agevolare la redazione del documento, si fornisce a pag. 9 una tabella di riferimento che riporta in sintesi alcune indicazioni pratiche sui contenuti di minima che lo stesso deve contenere.

Le linee direttrici della Commissione delle Comunità Europee del 5/10/2000 sono reperibili sul sito:

<https://web.infn.it/CUG/images/alfresco/NormativaNazionale/2000-10-05 Linee Direttrici UE.pdf>

Percorso per la valutazione dei rischi e l'adozione delle misure di tutela



L'ITL **EMETTE** IL PROVVEDIMENTO DI ASTENSIONE. PUO' RICHIEDERE ACCERTAMENTO ALLA AUSL, IN BASE ALL'ESITO DEL QUALE IL PROVVEDIMENTO POTREBBE ESSERE REVOCATO O MODIFICATO

Tabella con i contenuti minimi per la stesura di un DVR per le lavoratrici madri

REPARTO MANSIONI	RISCHI LAVORATIVI	RIFERIMENTI LEGISLATIVI	PERIODO DI RIFERIMENTO	MISURE DI TUTELA
<p>Per ogni reparto dovranno essere individuate le mansioni presenti o i compiti lavorativi svolti</p>	<p>Dovranno essere valutati i rischi relativi alle mansioni svolte e quelli relativi all'ambiente in cui tali mansioni vengono effettuate, in particolare dovranno essere valutati i seguenti rischi:</p> <p>FISICI (es. rumore, radiazioni, vibrazioni, microclima, campi elettromagnetici, microonde, ultrasuoni)</p> <p>CHIMICI (es. fumi di saldatura, vapori di solventi, oli minerali, stampaggio materie plastiche – Sostanze chimiche tossiche, nocive, corrosive, infiammabili)</p> <p>BIOLOGICI</p> <p>INFORTUNISTICI (es. aggressioni, conduzioni di macchine utensili, colpi, urti)</p> <p>LEGATI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO (es. stazione eretta, posizioni affaticanti, lavoro su scale, sollevamento pesi, pendolarismo, stress lavoro-correlato)</p> <p>ALTRI (es. lavoro a bordo di mezzi di trasporto)</p>	<p>I lavori vietati sono indicati negli allegati A e B del Decreto 151/01; devono inoltre essere valutati i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici con riferimento all'allegato C del citato decreto.</p>	<p>Indicare il periodo in cui è necessario l'allontanamento dal rischio:</p> <p><input type="checkbox"/> gravidanza</p> <p><input type="checkbox"/> fino a sette mesi dopo il parto</p>	<p>Indicare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro (specificare quali) 2) cambio mansione (specificare in dettaglio quale e in quale reparto) 3) allontanamento della lavoratrice e contestuale informativa scritta all'Ispettorato Territoriale del Lavoro per il rilascio del provvedimento di interdizione dal lavoro

Può essere utile per il datore di lavoro l'utilizzo di una check list per la valutazione della compatibilità di ogni postazione del lavoro, presso la quale può essere impiegata la lavoratrice, con lo stato di gravidanza (Pre) e/o con il puerperio (Post: fino a sette mesi dopo il parto).

A titolo esemplificativo si fornisce un elenco non esaustivo dei rischi riscontrabili nelle realtà produttive da prendere in considerazione*.

RISCHI PRESENTI O OPERAZIONI SVOLTE	No	Sì	Pre	Post
La lavoratrice sta in piedi per più di metà del turno lavorativo?				
La lavoratrice deve stare seduta in posizioni obbligate?				
La lavoratrice esegue ripetuti piegamenti o rotazione del busto?				
La mansione prevede l'uso di scale, impalcature o pedane?				
La lavoratrice esegue movimenti ripetitivi degli arti superiori la cui valutazione OCRA ha evidenziato rischio di tipo medio o elevato?				
La lavoratrice esegue movimentazione manuale di pesi?				
La lavoratrice esegue operazioni con contatto o esposizione a rischio biologico?				
La lavoratrice esegue lavori notturni (dalle 24 alle 6)?				
La lavoratrice esegue mansioni con esposizione personale rumore superiore a 85 dBA (Lex,8h)?				
La lavoratrice esegue mansioni con esposizione personale rumore superiore a 80 dBA (Lex,8h)?				

RISCHI PRESENTI O OPERAZIONI SVOLTE	No	Sì	Pre	Post
La lavoratrice esegue lavori a bordo di mezzi di trasporto (es. carrelli elevatori, autobus, treni, navi, aerei, ecc.)?				
La lavoratrice esegue lavori con utilizzo di utensili comportanti vibrazioni o scuotimenti (esempio: ribattitrici, martelli ad asse flessibile, motoseghe)?				
La lavoratrice opera su pedane vibranti con esposizione a rischio vibrazioni a tutto il corpo?				
La lavoratrice usa macchine mosse a pedale (ad esempio macchine da cucire, presse, ecc)?				
La mansione svolta dalla lavoratrice espone a radiazioni infrarosse? O ultraviolette? Radiazioni ionizzanti?				
La mansione svolta dalla lavoratrice espone a campi elettromagnetici (ad esempio presse, incollaggio)				
La lavoratrice esegue lavori in vicinanza di forni, essiccatoi o altre fonti di calore o in condizioni microclimatiche sfavorevoli?				
La lavoratrice esegue lavori con esposizione a basse temperature e/o sbalzi termici (es. accesso in celle frigo, lavorazioni carni o pesce)?				
La lavoratrice è esposta ad agenti chimici che la espongono ad agenti chimici e sostanze elencate nel D.Lgs 151 aggiornato con il D.L. n.39/2016 (valutare anche l'esposizione indiretta ad esempio se nelle vicinanze vengono effettuate operazioni come verniciatura, essiccazione di pezzi verniciati, levigatura, pulizia dei mobili con solvente, incollaggio ecc)?				

* Il DVR per le lavoratrici madri non deve riportare solo quanto previsto dalla legislazione ma deve essere un'autentica rappresentazione della realtà lavorativa

2° Parte

CRITERI DI VALUTAZIONE DI ALCUNI RISCHI

LAVORI GRAVOSI O PREGIUDIZIEVOLI CHE RICHIEDONO L'ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO ANTICIPATA A TRE MESI PRIMA DEL PARTO, IN RELAZIONE ALL'AVANZATO STATO DI GRAVIDANZA (ART.17 COMMA 1 D. LGS.151/2001)

Il Decreto Ministeriale che avrebbe dovuto elencare i lavori a rischio a tutt'oggi non è stato ancora emanato.

La norma prevede che, fino all'emanazione del decreto, l'anticipazione del divieto sia disposta dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro, sulla base di accertamento medico rilasciato dai competenti organi del Servizio Sanitario Nazionale, nello specifico dall'Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro.

Per il passato il riferimento disponibile era la Circolare dell'Ispettorato Medico Centrale del Lavoro del 5 novembre 1990; tale circolare però contiene un elenco di lavori per i quali è ormai consolidato attribuire l'astensione per tutta la gravidanza (ad eccezione dei lavori ai sistemi informativi automatizzati e centralini telefonici).

In assenza di riferimenti legislativi, si sono valutati casi in cui applicare la norma in questione e si sono individuate le seguenti tipologie di rischio o di attività:

- Videoterminalisti → vedi scheda mansione pag. 31
- Postazione di lavoro assisa fissa per almeno 2/3 dell'orario di lavoro
- Postazione di lavoro angusta
- Addetti call center → vedi scheda mansione pag. 31

PENDOLARISMO

Il viaggio tra il luogo di lavoro e l'abituale residenza non viene contemplato dalla legislazione italiana, ma viene comunque citato come fattore di rischio nelle Linee Diretrici UE.

Infatti alla voce "spostamenti all'interno o all'esterno del luogo di lavoro" troviamo la seguente descrizione: "Gli spostamenti durante il lavoro e da e verso il luogo di lavoro possono essere problematici per le donne gestanti e comportare rischi, tra cui fatica, vibrazioni, stress, posture statiche, disagi e infortuni. Tali rischi possono avere effetti significativi sulla salute delle lavoratrici gestanti e puerpere".

Tuttavia il 25 febbraio 2015 è stato emanato un Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che chiarisce che "...il provvedimento di astensione ex art. 17, comma 2, lett. b), possa essere emanato solo in presenza di rischi legati all'ambiente di lavoro o alle mansioni, ovvero agli spostamenti soltanto qualora essi siano *intrinsecamente connaturati* al tipo di lavoro svolto, così da essere necessari *durante* l'orario di lavoro".

Lo stesso Interpello afferma che "...qualora la lavoratrice gestante non sia in condizioni di sopportare il disagio dello spostamento quotidiano da casa alla sede di lavoro e viceversa, la stessa potrà richiedere un provvedimento di astensione anticipata per *gravidanza a rischio* alla competente ASL ai sensi della lettera a) del comma 2) del novellato articolo 17..." (vedi paragrafo dedicato).

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Le linee direttrici dell'U.E. definiscono rischiosa la movimentazione manuale di carichi pesanti durante la gravidanza, in quanto questa situazione può determinare lesioni al feto e parto prematuro; inoltre vi è una maggiore suscettibilità dell'apparato muscolo-scheletrico a causa dei mutamenti ormonali che determinano un rilassamento dei legamenti e dei problemi posturali ingenerati dalla gravidanza avanzata.

Nel periodo del post-parto, cioè dal IV al VII mese dopo il parto, va poi tenuto in considerazione che la madre che allatta è più soggetta ad affaticamento psico-fisico e la ripresa dell'attività lavorativa può richiedere un periodo di adattabilità.

La normativa di riferimento per la movimentazione manuale dei carichi è il titolo VI del decreto legislativo 81/08 e relativo allegato XXXIII. Per valutare globalmente l'entità della movimentazione manuale dei carichi, tenendo conto non solo del peso del carico, ma anche delle modalità e della frequenza di sollevamento, si utilizza comunemente il metodo di valutazione proposto dal NIOSH, adattato alla normativa italiana, secondo quanto proposto dalle "Linee guida delle Regioni per l'applicazione del D. Lgs. 626/94" (partendo da una costante di peso per le donne tra i 18 e i 45 anni di 20 kg.) e quanto riportato dall'Interpello n. 28/2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 8 agosto 2008.

In questo contesto normativo e di riferimento si ritiene opportuno fornire indicazioni pratiche per la tutela delle lavoratrici madri, di seguito elencate.

Durante la gravidanza deve essere evitata la movimentazione manuale di carichi.

Per "carico" si intende un peso superiore ai 3 Kg che venga movimentato in via non occasionale (ad es. con frequenze medie di 1 volta ogni ora nella giornata lavorativa tipo).

Per spostamenti di pesi inferiori ai 3 kg. non si applicano i criteri relativi alla movimentazione manuale carichi; in tale contesto vanno valutati altri rischi quali la stazione eretta, le posture incongrue, i ritmi lavorativi.

Durante il periodo del post-parto deve essere evitata la movimentazione manuale di carichi qualora l'indice di rischio (metodo NIOSH modificato) sia superiore o uguale a 1.

Poiché le linee guida NIOSH si riferiscono a lavoratori "adattati" alla movimentazione manuale, per indici di rischio compresi tra 0,75 e 1 si ritiene opportuno che la lavoratrice nei primi 30 giorni di ripresa del lavoro abbia la possibilità di riadattarsi alla movimentazione manuale di carichi prevedendo, caso per caso, adattamenti quali predisposizione di pause, ritmi meno intensi ecc.

VIBRAZIONI TRASMESSE AL SISTEMA MANO BRACCIO

L'aumento di liquidi o di tessuto adiposo legato alla gravidanza e fattori occupazionali (uso di strumenti vibranti, lavori ripetitivi che richiedono un continuo utilizzo delle mani anche con l'impiego di forza, ecc.) possono concorrere all'instaurarsi delle cosiddette patologie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore quali ad es. la sindrome del tunnel carpale.

Il D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 prevede per le vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio un valore di azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di otto ore, pari a $2,5 \text{ m/s}^2$.

Qualora tale livello di azione sia superato, il datore di lavoro è tenuto ad attuare misure di tutela per i soggetti esposti, quali misure tecniche ed organizzative volte a ridurre al minimo l'esposizione e la sorveglianza sanitaria.

Sulla base di ciò possiamo considerare significativa, ai fini della possibile insorgenza di patologie a carico dell'arto superiore, l'esposizione a vibrazioni pari o superiore al livello di azione, indipendentemente dal tipo di alimentazione dell'utensile in oggetto (elettrico o ad aria compressa).

Si ritiene pertanto che esposizioni pari o superiori al valore di azione giornaliero richiedano l'allontanamento da lavoro a rischio delle gestanti (ai sensi dell'art. 7 comma 4 del D.Lgs. 151/01). Inoltre, in assenza di dati di letteratura in merito, in via prudenziale, si ritiene che non debba essere consentito l'utilizzo durante la gravidanza di strumenti vibranti che producono vibrazioni di intensità pari o superiori a $2,5 \text{ m/s}^2$, indipendentemente dai tempi di utilizzo.

Occorre tuttavia prendere in considerazione anche altri fattori di rischio per l'arto superiore eventualmente associati, che vanno globalmente considerati ai fini di una valutazione sui provvedimenti di tutela da adottare.

In particolare, la postura che la lavoratrice deve assumere, la ripetitività dei movimenti, la forza impiegata, possono concorrere, insieme alle vibrazioni, all'insorgenza di patologie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore.

A tale proposito si pensi alla importante diffusione di impiego di personale femminile in operazioni di assemblaggio in cui si associano movimenti ripetitivi all'utilizzo di strumenti vibranti (ad es. avvitatori).

Utile prendere in considerazione, oltre alle esposizione a vibrazioni (valutando livelli e tempi di utilizzo):

- il tipo di impugnatura dell'utensile e il conseguente impegno richiesto alle articolazioni del polso, del gomito e della spalla;
- la necessità di impiego di forza;
- eventuali strappi o contraccolpi generati dall'utensile;
- caratteristiche dei compiti lavorativi intercalati all'utilizzo degli strumenti vibranti (tempi di recupero).

In questi casi il provvedimento di tutela da adottare va valutato caso per caso e può comportare l'adozione di modifiche tecniche e organizzative, quali il cambio dell'utensile, l'adozione di pause di recupero (anche attive), la riduzione dei ritmi di lavoro, fino ad arrivare all'interdizione dal lavoro.

RUMORE

Il rumore rientra tra gli agenti di cui all'allegato C che il datore di lavoro deve valutare, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs.151/01, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.

Il criterio adottato per l'allontanamento dall'esposizione (art. 7 comma 4 D. Lgs. 151/01) è il seguente:

- per tutto il periodo della gravidanza quando i livelli di esposizione al rumore siano uguali o superiori ad un Lex, 8 h = 80 dB A;
- anche nel post parto quando i livelli di esposizione siano uguali o superiori ad un Lex, 8 h = 85 dB A.

In entrambi i casi i valori non devono tenere conto dell'attenuazione fornita dai dispositivi di protezione individuale.

LAVORO NOTTURNO

E' vietato adibire le donne al lavoro notturno dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 53 D.Lgs. 151/01). E' pertanto obbligo del datore di lavoro modificare l'orario di lavoro della lavoratrice, in quanto questa condizione non può essere motivo di astensione anticipata.

LAVORO A TURNI

Riguardo all'orario e ai turni di lavoro il datore di lavoro deve tener conto di quanto previsto dalle Linee Diretrici Europee. In particolare, gli orari di lavoro prolungati, i turni irregolari o serali, nonché il lavoro straordinario possono avere notevoli ripercussioni sulla salute delle lavoratrici gestanti o in periodo di allattamento; in questo periodo infatti l'affaticamento, fisico e mentale, generalmente aumenta a causa dei diversi cambiamenti, fisiologici e non, che intervengono. Viene inoltre segnalato, tra gli aspetti della gravidanza, la presenza di malessere mattutino per il quale può essere indicato evitare i primi turni di lavoro del mattino.

STATO DI SALUTE DELLA MADRE

Vi possono essere situazioni lavorative che, pur non costituendo di per sé fonte di rischio tale da richiedere l'allontanamento tuttavia potrebbero aggravare una patologia preesistente della madre.

Pertanto e' necessario considerare anche lo stato di salute dell'interessata (previa presentazione di opportuna documentazione sanitaria specialistica) in rapporto all'esposizione al rischio e/o eventuali sospette malattie professionali: ad esempio, eventuali stati ansiosi o depressivi in attività che espongono a fatica mentale, allergopatie in attività che comportano l'uso di sostanze irritanti e/o allergizzanti (es. addette alle pulizie ecc.).

DURATA DEL PERIODO DI INTERDIZIONE

La legge prevede anche la possibilità di decidere la durata del periodo di allontanamento dal rischio delle lavoratrici in stato di gravidanza, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 151/01.

3° Parte

SCHEDE DI ALCUNE MANSIONI:

**identificazione dei rischi specifici correlati
all'attività**

ADDETTA ALLE PULIZIE

<u>CONTENUTO MANSIONE E FONTE DI RISCHIO</u>	<u>FATTORE DI RISCHIO</u>	<u>PERIODO DI ASTENSIONE</u>	<u>RIFERIMENTI NORMATIVI</u>
PULIZIE ORDINARIE <ul style="list-style-type: none"> • Spazzatura e lavaggio pavimenti • Spolveratura a umido di mobili orizzontali e verticali fino ad altezza uomo • deragnatura • lavaggio e svuotamento cestini • detersione e disinfezione bagni PULIZIE STRAORDINARIE <ul style="list-style-type: none"> • attività di sgrossatura PULIZIE IN AMBIENTE SANITARIO: <ul style="list-style-type: none"> - Reparti di degenza - Con manipolazione di rifiuti speciali - Poliambulatori territoriali 	POSTURA ERETTA FATICA FISICA	PRE-PARTO	D. Lgs. 151/01 ART. 7 C.1 ALL. A lett. G
	RISCHIO CHIMICO	ANCHE POST SE SI UTILIZZANO SOSTANZE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 O SE LA LAVORATRICE PRESENTA PATOLOGIE ALLERGICHE PRE-PARTO	D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 1 ALL. A lett. A-C Art. 11 c. 1 ALL. C lett. A punto 3 D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 4
	MOVIMENTAZIONE CARICHI	ANCHE POST SE L'INDICE SINTETICO DI RISCHIO E' ≥ 1 (VALUTAZ. NIOSH)	D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 1 ALL. A lettera F Art. 11 c. 1 All. C lett. A punto 1 b)
	RISCHIO CHIMICO	ANCHE POST SE SI UTILIZZANO SOSTANZE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 O SE LA LAVORATRICE PRESENTA PATOLOGIE ALLERGICHE	D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 1 ALL. A lett. A-C Art. 11 c. 1 ALL. C lett. A punto 3 D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 4
	Come sopra + RISCHIO BIOLOGICO	ANCHE POST	Art. 11 c. 1 All. C lett. A punto 2 D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 4

SETTORE: **SERVIZI**
 COMPARTO: **SERVIZI SOCIO SANITARI**

ASSISTENTE DI BASE

<u>CONTENUTO MANSIONE E FONTE DI RISCHIO</u>	<u>FATTORE DI RISCHIO</u>	<u>PERIODO DI ASTENSIONE</u>	<u>RIFERIMENTI NORMATIVI</u>
ASSISTENZA A DOMICILIO <ul style="list-style-type: none"> Solo aiuto per il governo della casa 	POSTURA ERETTA FATICA FISICA	PRE-PARTO	D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 1 ALL. A lett. G
<ul style="list-style-type: none"> Attività assistenziali alle persone non autosufficienti 	POSTURA ERETTA RISCHIO BIOLOGICO SOLLEVAMENTO PERSONE	PRE-PARTO ANCHE POST	D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 1 ALL. A lett. G Art. 11 c. 1 All. C lett. A punto 2 ALL. A lettera F Art. 11 c. 1 All. C lett. A punto 1 b) D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 4

SETTORE: **COMMERCIO**
COMPARTO: **ALBERGHI - PUBBLICI ESERCIZI**

CAMERIERA, BARISTA

<u>CONTENUTO MANSIONE E FONTE DI RISCHIO</u>	<u>FATTORE DI RISCHIO</u>	<u>PERIODO DI ASTENSIONE</u>	<u>RIFERIMENTI NORMATIVI</u>
<ul style="list-style-type: none">• Servizio diretto ai clienti• Pulizia e riordino di camere, bagni sale comuni, arredi, ecc.	FATICA FISICA POSTURA ERETTA Come sopra + RISCHIO CHIMICO	PRE-PARTO ANCHE POST SE VI E' UTILIZZO DI SOSTANZE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 , O SE LA LAVORATRICE PRESENTA PATOLOGIE ALLERGICHE	D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 1 ALL. A lett. F-G D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 1 ALL. A lett. A-C Art. 11 c. 1 ALL. C lett. A punto 3 D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 4

ADDETTA ALLA MENSA , CUOCA, ROSTICCERA

<u>CONTENUTO MANSIONE E FONTE DI RISCHIO</u>	<u>FATTORE DI RISCHIO</u>	<u>PERIODO DI ASTENSIONE</u>	<u>RIFERIMENTI NORMATIVI</u>
<ul style="list-style-type: none"> • pulizia e preparazione banco 	POSTURA ERETTA	PRE- PARTO	D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 1 ALL. A lett. G
<ul style="list-style-type: none"> • preparazione alimenti • cottura cibi • trasporto alimenti cotti, distribuzione pasti 	POSTURA ERETTA FATICA FISICA MICROCLIMA SFAVOREVOLE	PRE-PARTO	D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 1 ALL. A lett. F-G
<ul style="list-style-type: none"> • lavaggio pentolame e attrezzature, pulizia cucina e mensa • pulizie periodiche forni e lavabi 	RISCHIO CHIMICO	ANCHE POST SE VI E' UTILIZZO DI SOSTANZE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 O SE LA LAVORATRICE PRESENTA PATOLOGIE ALLERGICHE	D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 1 ALL. A lett. A-C Art. 11 c. 1 ALL. C lett. A punto 3 D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 4
<ul style="list-style-type: none"> • lavaggio pentolame e attrezzature • trasporto sacchi di pattume • scarico merci, rifornimento cucina di frutta e verdura ecc. 	MOVIMENTAZIONE CARICHI	ANCHE POST SE L'INDICE SINTETICO DI RISCHIO E' ≥ 1 (VALUTAZ. NIOSH)	D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 1 ALL. A lettera F Art. 11 c. 1 All. C lett. A punto 1 b) D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 4

<ul style="list-style-type: none"> ingresso nelle celle frigorifere e surgelati 	SOLLECITAZIONI TERMICHE	<p>ANCHE POST SE:</p> <ul style="list-style-type: none"> -attività ricorrente nell'arco della giornata lavorativa -oppure se vi è permanenza all'interno delle celle 	<p>D. Lgs. 151/01 ART.7 C. 1 ALL. A lett. A Art. 11 c. 1 All. C lett. A punto 1 f) D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 4</p>

SETTORE: **SERVIZI**
 COMPARTO: **PARRUCCHIERI E ISTITUTI DI BELLEZZA**

PARRUCCHIERA, ESTETISTA

<u>CONTENUTO MANSIONE E FONTE DI RISCHIO</u>	<u>FATTORE DI RISCHIO</u>	<u>PERIODO DI ASTENSIONE</u>	<u>RIFERIMENTI NORMATIVI</u>
<ul style="list-style-type: none"> Trattamento dei capelli 	<p>POSTURA ERETTA</p> <p>RISCHIO CHIMICO (tinture, prodotti per permanenti, stabilizzanti per tinture, intermedi coloranti, lozioni per capelli, lacche)</p>	<p>PRE-PARTO</p> <p>ANCHE POST SE VI E' UTILIZZO DI SOSTANZE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 O SE LA LAVORATRICE PRESENTA PATOLOGIE ALLERGICHE</p>	<p>D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 1 ALL. A lett. G</p> <p>D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 1 ALL. A lett. A-C Art. 11 c. 1 ALL. C lett. A punto 3</p> <p>D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 4</p>
<ul style="list-style-type: none"> Trattamenti estetici del corpo 	<p>POSTURE INCONGRUE FATICA FISICA</p> <p>RISCHIO BIOLOGICO (per possibile contatto con sangue ad es. nelle attività di manicure e pedicure)</p>	<p>PRE-PARTO</p> <p>ANCHE POST</p>	<p>D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 1 ALL. A lett. G</p> <p>Art. 11 c. 1 All. C lett. A punto 2</p> <p>D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 4</p>

EDUCATRICE PROFESSIONALE

<u>CONTENUTO MANSIONE E FONTE DI RISCHIO</u>	<u>FATTORE DI RISCHIO</u>	<u>PERIODO DI ASTENSIONE</u>	<u>RIFERIMENTI INFORMATIVI</u>
<ul style="list-style-type: none"> • accudimento e attività educative e ricreative con bambini, provenienti da famiglie problematiche, in età scolare 	POSTURE INCONGRUE FATICA FISICA	PRE-PARTO	D. Lgs 151/01 ART. 7 C. 1 ALL. A LETT. F-G
<ul style="list-style-type: none"> • attività educative e ricreative con bambini, provenienti da famiglie problematiche, in età prescolare 	RISCHIO BIOLOGICO	ANCHE POST	All. B lett. A punto 1b) Art. 11 c. 1 All. C lett. A punto 2 D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 4
<ul style="list-style-type: none"> • attività di supporto e guida nelle necessità fisiologiche di utenti disabili 	SOLLEVAMENTO PERSONE RISCHIO BIOLOGICO (se portatori di patologie infettive documentate)	ANCHE POST (da valutare caso per caso) ANCHE POST	ALL. A lettera F Art. 11 c. 1 All. C lett. A punto 1 b) D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 4 Art. 11 c. 1 All. C lett. A punto 2 D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 4
<ul style="list-style-type: none"> • attività educative nei confronti di portatori di disabilità psichiche 	REAZIONI AGGRESSIVE DA PARTE DELL'UTENTE	PRE-PARTO	D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 4*
<ul style="list-style-type: none"> • attività educative nei confronti di portatori di disabilità psichiche gravi o all'interno di comunità (es. gruppi appartamento) 	COME SOPRA + RISCHIO BIOLOGICO	ANCHE POST	D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 1 ALL. A LETT. L

*Linee direttrici della Commissione delle Comunità Europee del 5/10/2000

Raccomandazione per prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari (Ministero della Salute: Raccomandazione n. 8, novembre 2007)

SETTORE: **SERVIZI**
COMPARTO: **SERVIZI DI VIGILANZA E
INVESTIGAZIONE**

GUARDIA GIURATA

<u>CONTENUTO MANSIONE FONTE DI RISCHIO</u>	<u>FATTORE DI RISCHIO</u>	<u>PERIODO DI ASTENSIONE</u>	<u>RIFERIMENTI NORMATIVI</u>
<ul style="list-style-type: none">SERVIZIO DI PORTINERIA E CONTROLLO ACCESSI NEI SERVIZI DI PORTIERATO IN ASSENZA DI VALORI <u>senza possesso dell'arma</u>	POSTURA IN PIEDI	PRE - PARTO	D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 1 ALL. A lett. G
<ul style="list-style-type: none">SERVIZIO DI PORTINERIA E CONTROLLO ACCESSI NEI SERVIZI DI PORTIERATO IN ASSENZA DI VALORI <u>con possesso dell'arma</u>SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA<ul style="list-style-type: none">- Vigilanza diretta o tramite circuiti- Antitaccheggio- Vigilanza alla chiusura serale	AGGRESSIONE ARMATA E REAZIONI VIOLENTE	ANCHE POST	D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 4

LOGOPEDISTA			
<u>CONTENUTO MANSIONE E FONTE DI RISCHIO</u>	<u>FATTORE DI RISCHIO</u>	<u>PERIODO DI ASTENSIONE</u>	<u>RIFERIMENTI NORMATIVI</u>
attività rieducative del linguaggio e studio del comportamento	POSIZIONI AFFATICANTI	PRE-PARTO	D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 1 ALL. A LETT. G
attività rieducative del linguaggio e studio del comportamento presso reparti per malattie nervose e mentali o nei confronti di portatori di disabilità psichiche gravi o all'interno di comunità (ad es. gruppi appartamento)	COME SOPRA + RISCHIO BIOLOGICO	ANCHE POST	D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 1 ALL. A LETT. L

EDUCATRICE D'INFANZIA, INSEGNANTE DI SCUOLA MATERNA , COLLABORATRICE SCOLASTICA DI NIDO E SCUOLA MATERNA

<u>CONTENUTO MANSIONE E FONTE DI RISCHIO</u>	<u>FATTORE DI RISCHIO</u>	<u>PERIODO DI ASTENSIONE</u>	<u>RIFERIMENTI NORMATIVI</u>
EDUCATRICE D'INFANZIA IN ASILO NIDO <ul style="list-style-type: none"> attività a stretto contatto fisico e accudimento personale del bambino da 0 a 3 anni 	FATICA FISICA POSTURE INCONGRUE SOLLEVAMENTO BAMBINI RISCHIO BIOLOGICO	PRE-PARTO E POST	D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 1 ALL. A lett. F- G ALL. A lettera F Art. 11 c. 1 All. C lett. A punto 1 b) Art. 11 c. 1 All. C lett. A punto 2 D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 4
INSEGNANTE DI SCUOLA MATERNA <ul style="list-style-type: none"> attività educative e ricreative rivolte a bambini da 3 a 6 anni 	FATICA FISICA POSTURE INCONGRUE RISCHIO BIOLOGICO	PRE-PARTO E POST	D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 1 ALL. A lett. F- G Art. 11 c. 1 Art. 11 c. 1 All. C lett. A punto 2 D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 4
COLLABORATRICE SCOLASTICA DI ASILO NIDO E DI SCUOLA MATERNA	FATICA FISICA STAZIONE ERETTA RISCHIO BIOLOGICO RISCHIO CHIMICO	PRE-PARTO ANCHE POST ANCHE POST SE VI E' UTILIZZO DI SOSTANZE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 O SE LA LAVORATRICE PRESENTA PATOLOGIE ALLERGICHE	D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 1 ALL. A lett. F- G Art. 11 c. 1 All. C lett. A punto 2 ALL. A lett. A-C Art. 11 c. 1 ALL. C lett. A punto 3 D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 4

INSEGNANTE E COLLABORATRICE SCOLASTICA DI SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA

<u>CONTENUTO</u> <u>FONTE DI RISCHIO</u>	<u>MANSIONE</u> <u>E</u>	<u>FATTORE DI RISCHIO</u>	<u>PERIODO DI ASTENSIONE</u>	<u>RIFERIMENTI NORMATIVI</u>
INSEGNANTE <ul style="list-style-type: none"> attività didattica rivolta a bambini e ragazzi da 6 a 14 anni 		RISCHIO BIOLOGICO	PRE-PARTO (in assenza di immunizzazione nei confronti del virus della rosolia) ANCHE POST PER TUTTA LA DURATA DELL'EPIDEMIA (in presenza di malattia in forma epidemica nella scuola)	D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 1 C. 2 All. B lett. A punto 1b) D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 4
COLLABORATRICE SCOLASTICA <ul style="list-style-type: none"> Effettuazione di pulizie di aule e servizi igienici <ul style="list-style-type: none"> Servizio di custodia/controllo, di supporto alle classi, distribuzione pasti 		POSTURA ERETTA FATICA FISICA RISCHIO CHIMICO RISCHIO BIOLOGICO	PRE-PARTO ANCHE POST SE VI E' UTILIZZO DI SOSTANZE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 O SE LA LAVORATRICE PRESENTA PATOLOGIE ALLERGICHE PRE-PARTO (in assenza di immunizzazione nei confronti del virus della rosolia) ANCHE NEL POST PER TUTTA LA DURATA DELL'EPIDEMIA (in presenza di malattia in forma epidemica nella scuola)	D. Lgs. 151/01 ART. 7 C.1 ALL. A lett. F-G D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 1 ALL. A lett. A-C Art. 11 c. 1 ALL. C lett. A punto 3 D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 4 D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 1 C. 2 All. B lett. A punto 1b) D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 4

INSEGNANTE DI SOSTEGNO

<u>CONTENUTO DELLA MANSIONE FONTE DI RISCHIO</u>	<u>FATTORE DI RISCHIO</u>	<u>PERIODO DI ASTENSIONE</u>	<u>RIFERIMENTI NORMATIVI</u>
<ul style="list-style-type: none"> Attività a stretto contatto fisico con bambini nella scuola materna 	FATICA FISICA POSTURE INCONGRUE RISCHIO BIOLOGICO	PRE-PARTO E POST	D. Lgs. 151/01 ART. 7 C.1 ALL. A lett. F-G Art. 11 c. 1 All. C lett. A punto 2 D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 4
<ul style="list-style-type: none"> Appoggio scolastico a bambini portatori di disabilità psico-fisiche 	REAZIONI AGGRESSIVE DA PARTE DELL'UTENTE SOLLEVAMENTO BAMBINI RISCHIO BIOLOGICO	PRE-PARTO ANCHE POST (da valutare caso per caso) PRE-PARTO (in assenza di immunizzazione nei confronti del virus della rosolia) ANCHE NEL POST PER TUTTA LA DURATA DELL'EPIDEMIA (in presenza di malattia in forma epidemica nella scuola)	D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 4 ALL. A lettera F Art. 11 c. 1 All. C lett. A punto 1 b) D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 1 C. 2 All. B lett. A punto 1b) D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 4

PSICOLOGA, ASSISTENTE SOCIALE

<u>CONTENUTO MANSIONE E FONTE DI RISCHIO</u>	<u>FATTORE DI RISCHIO</u>	<u>PERIODO DI ASTENSIONE</u>	<u>RIFERIMENTI NORMATIVI</u>
<ul style="list-style-type: none"> Attività con utenti affetti da disturbi del comportamento 	REAZIONI AGGRESSIVE DA PARTE DELL'UTENTE	PRE-PARTO	D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 4
<ul style="list-style-type: none"> Colloquio con utenti affetti da malattie nervose e mentali in un servizio di salute mentale 	MANIFESTAZIONI AGGRESSIVE E VIOLENTE DA PARTE DELL'UTENTE	PRE-PARTO E POST	D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 4 *
<ul style="list-style-type: none"> colloqui e visite domiciliari con utenti di fasce sociali a rischio (es. utenti all'interno di dormitori pubblici, SERT, centri di accoglienza ecc.) 	Come sopra + RISCHIO BIOLOGICO	PRE-PARTO E POST	D. Lgs. 151/01 ALL. A LETT. L

* Linee direttrici della Commissione delle Comunità Europee del 5/10/2000
 Raccomandazione per prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari (Ministero della Salute: Raccomandazione n. 8, novembre 2007)

VIDEOTERMINALISTA, ADDETTA DATA ENTRY, ADDETTA CALL CENTER

<u>CONTENUTO MANSIONE E FONTE DI RISCHIO</u>	<u>FATTORE DI RISCHIO</u>	<u>PERIODO ASTENSIONE</u>	<u>DI RIFERIMENTI NORMATIVI</u>
<ul style="list-style-type: none"> Videoterminalista secondo la definizione del D.Lgs. 81/08 senza possibilità di alternare attività di VDT con altre o di pause aggiuntive 	POSTURA ASSISA FISSA	MESE ANTICIPATO	D. Lgs. 151/01 ART. 17 C. 1 ALL. A lett. G
<ul style="list-style-type: none"> Addetta ad attività di data entry o attività analoghe senza possibilità di alternare tale attività con altre o di pause aggiuntive 	POSTURA ASSISA FISSA POSTURE AFFATICANTI E OBBLIGATE	PRE-PARTO	D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 1 ALL. A lett. G
<ul style="list-style-type: none"> Addetta call center senza possibilità di interrompere l'attività telefonica con pause aggiuntive anche attive 	POSTURA ASSISA FISSA RITMI DI LAVORO IMPOSTI	MESE ANTICIPATO	D. Lgs. 151/01 ART. 17 C. 1 ALL. A lett. G

ASSISTENTE ALLA POLTRONA

<u>CONTENUTO MANSIONE E FONTE DI RISCHIO</u>	<u>FATTORE DI RISCHIO</u>	<u>PERIODO DI ASTENSIONE</u>	<u>RIFERIMENTI NORMATIVI</u>
ASSISTENZA AL MEDICO DENTISTA <ul style="list-style-type: none"> • estrazioni, interventi chirurgici • detartrasi, • otturazioni, ricostruzioni • preparazione amalgama • lavaggio, disinfezione e sterilizzazione strumentario, superfici e attrezzature • esecuzione e sviluppo lastre 	POSTURA ERETTA RISCHIO BIOLOGICO RISCHIO CHIMICO RISCHIO FISICO	PRE-PARTO E POST	D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 1 ALL. A lett. A-G Art. 11 c. 1 All. C lett. A punto 2 D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 1 ALL. A lett. A-C Art. 11 c. 1 ALL. C lett. A punto 3 D. Lgs. 151/01 ART. 8 D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 1 ALL. A lett. D D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 4

CASSIERA , BANCONIERA, ALLESTITRICE

<u>CONTENUTO MANSIONE</u>	<u>FATTORE DI RISCHIO</u>	<u>PERIODO DI ASTENSIONE</u>	<u>RIFERIMENTI NORMATIVI</u>
<ul style="list-style-type: none"> addetta alla cassa per tutto l'orario lavorativo 	POSTURA ASSISA FISSAE MOVIMENTI RIPETITIVI CHE COINVOLGONO RACHIDE E ARTO SUPERIORE RITMI DI LAVORO ELEVATI	PRE-PARTO	D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 1 ALL. A lett. G
<ul style="list-style-type: none"> Addetta all'allestimento degli scaffali e ai banchi alimentari 	POSTURA ERETTA MOVIMENTAZIONE CARICHI (CASSE DI FRUTTA, ECC.)	PRE-PARTO ANCHE POST SE INDICE SINTETICO DI RISCHIO > 1 (VALUTAZ. NIOSH)	D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 1 ALL. A lett. G ALL. A lettera F Art. 11 c. 1 All. C lett. A punto 1 b) D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 4
<ul style="list-style-type: none"> ingresso nelle celle frigorifere e surgelati 	SOLLECITAZIONI TERMICHE	ANCHE POST SE: - attività ricorrente nell'arco della giornata lavorativa - oppure se vi è permanenza all'interno delle celle	D. Lgs. 151/01 ART.7 C. 1 ALL. A lett. A Art. 11 c. 1 All. C lett. A punto 1 f) D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 4

ESATTRICE AUTOSTRADALE

<u>CONTENUTO MANSIONE E FONTE DI RISCHIO</u>	<u>FATTORE DI RISCHIO</u>	<u>PERIODO DI ASTENZIONE</u>	<u>RIFERIMENTI NORMATIVI</u>
<ul style="list-style-type: none">• Addetta riscossione pedaggio autoveicoli	POSTURA ASSISA FISSA RISCHIO CHIMICO (Gas di scarico) RUMORE	MESE ANTICIPATO PRE-POST (valutare caso per caso)	D.Lgs.151/01 ART 17 C. 1 ALL. A lett. G D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 1 ALL. A lett. A Art. 11 c. 1 ALL. C lett. A punto 3 D.Lgs.151/01 ART 7 C. 4

BADANTE

<u>CONTENUTO MANSIONE E FONTE DI RISCHIO</u>	<u>FATTORE DI RISCHIO</u>	<u>PERIODO DI ASTENSIONE</u>	<u>RIFERIMENTI NORMATIVI</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Aiuto per il governo della casa 	POSTURA ERETTA FATICA FISICA	PRE-PARTO	D. Lgs. 151/01 ART. 7 C.1 ALL. A lett. F- G
<ul style="list-style-type: none"> • Attività assistenziali a persona non autosufficiente 	RISCHIO BIOLOGICO	ANCHE POST in presenza di patologie infettive documentate	D. Lgs. 151/01 ART. 7 C.1 Art. 11 c. 1 All. C lett. A punto 2 D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 4
	SOLLEVAMENTO PAZIENTI	ANCHE POST in presenza di assistito non collaborante (movimentazioni frequenti e di peso eccessivo)	D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 1 ALL. A lettera F Art. 11 c. 1 All. C lett. A punto 1 b) D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 4
<ul style="list-style-type: none"> • Attività assistenziali a persona con problematiche psichiche 	REAZIONI AGGRESSIVE DA PARTE DELL'UTENTE	PRE-PARTO	D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 4*

* Linee direttrici della Commissione delle Comunità Europee del 5/10/2000
 Raccomandazione per prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari (Ministero della Salute: Raccomandazione n. 8, novembre 2007)

ALLEGATO N. 1

USO DI DETERSIVI, DETERGENTI, DISINCROSTANTI, DISINFETTANTI ECC. CHE POSSONO CONTENERE GLI AGENTI CHIMICI DI SEGUITO ELENCATI (DLgs 151 ALLEGATO A lettera A e allegato C punto 3) aggiornato dall'art. 2 del Decreto Legislativo 15 febbraio 2016 n.39).

E' vietato l'uso in gravidanza ed allattamento degli agenti chimici che presentano i seguenti pericoli:

a) sostanze o miscele, utilizzate tal quali, appartenenti , secondo il regolamento CE 1272/2008 (CLP), alle 10 classi di pericolo per la salute : Tossicità acuta, corrosione/irritazione cutanea, gravi lesioni oculari/irritazioni oculari, sensibilizzazione della pelle e respiratoria, mutagenicità sulle cellule germinali, cancerogenicità, tossicità per la riproduzione, tossicità specifica su organi bersaglio acuta, tossicità specifica su organi bersaglio ripetuta, pericolo in caso di aspirazione e due classi di pericolo di tipo fisico: esplosivo, infiammabile. Tali sostanze o miscele riportano in etichetta questi pittogrammi:



e l' **AVVERTENZA : PERICOLO o ATTENZIONE.**

Alle classi di pericolo per la salute di cui sopra possono essere associate le frasi di pericolo specifiche, che sono identificate con la lettera H seguita da un numero, di seguito elencate:

Tossicità acuta, categorie 1, 2 o 3: H300, H310, H330, H301, H311, H331
Corrosione della pelle: H314

Gas infiammabile, cat. 1 o 2: H220, H221

Aerosol infiammabili cat. 1: H222

Liquido infiammabile, cat. 1 o 2: H224, H225

Esplosivi: H200, H201, H202, H203, H204, H205

Sostanze e miscele autoreattive: H240, H241, H242

Perossidi organici: H240, H241

Tossicità per organi bersaglio dopo esposizione singola:

- H370 (*R39*),
- H371 (*R68/20, R68/21, R68/22*)

Tossicità per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta:

- H372 (*R48/23, R48/24, R48/25*),
- H373 (*R48/20, R48/21, R48/22*)

Sensibilizzazione delle vie respiratorie: H334 (*R42*)

Sensibilizzazione della pelle: H317 * (*R43*)

Cancerogenicità categorie 1A, 1B, o 2:

- H350 (Può provocare il cancro) (*R45*)
- H350i (Può provocare il cancro se inalato)
- H351 (Sospettato di provocare il cancro) (*R40*)

Mutagenicità sulle cellule germinali:

- H340 (Può provocare alterazioni genetiche) (*R46*)
- H341 (Sospettato di provocare alterazioni genetiche)

Tossicità per la riproduzione:

- H360 (Può nuocere alla fertilità e al feto) (*R60*)
- H360F (Può nuocere alla fertilità)
- H360D (Può nuocere al feto) (*R61*)
- H360FD (Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto)
- H360Fd (Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto)
- H360Df (Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità)
- H361 (Sospettato di nuocere alla fertilità e al feto) (*R62*)
- H361d (Sospettato di nuocere al feto)
- H361fd (Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto)
- H362 (può essere nocivo per i lattanti allattati al seno) (*R 64*)

Anche le operazioni di diluizione di tali sostanze o miscele rientrano in questa casistica e l'operatrice che le effettua è da considerarsi esposta a rischio.

Le sostanze o le miscele, qualora vengano utilizzate in forma già diluita, possono cambiare le proprietà tossicologiche e la classificazione in funzione del grado di diluizione e questo può determinare l'assenza del rischio e di conseguenza dell'obbligo di interdizione.

In tal caso la classificazione della sostanza o miscela deve necessariamente risultare variata e non riportare i pittogrammi sopra indicati e l'AVVERTENZA: PERICOLO.

*N.B.: le sostanze o miscele classificate come sopra e comportanti il rischio descritto dalla seguente frase H317: "può provocare una reazione allergica cutanea", possono essere utilizzate qualora il rischio sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale.

4° Parte: Percorso e Modulistica

Il datore di lavoro, a seguito della presentazione del certificato di gravidanza da parte della lavoratrice, compila l'apposito modulo¹ presente sul sito dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bologna avendo cura di specificare dettagliatamente la mansione ricoperta dalla lavoratrice ed i rischi a cui è esposta.

Per la compilazione può avvalersi del supporto del medico competente e/o del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il modulo compilato va inviato a cura del datore di lavoro all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bologna

Qualora il datore di lavoro non abbia provveduto all'inoltro del modulo e la lavoratrice ritenga che la propria attività lavorativa possa essere di pregiudizio alla gravidanza e al bambino fino al compimento del VII mese di vita, la stessa **può presentare istanza all'Ispettorato Territoriale del lavoro** utilizzando l'apposito modulo² presente sul sito dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bologna.

Dove rivolgersi?

Le richieste di anticipo/prolungamento dell'astensione dal lavoro per lavoro a rischio devono essere inviate o presentate all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bologna.

Le domande devono essere corredate di certificato del ginecologo che attesta lo stato di gravidanza della lavoratrice e la data presunta del parto; nel caso di richiesta di solo prolungamento dell'astensione fino a sette mesi del bambino dovrà essere presentato il certificato di nascita del figlio o autocertificazione sostitutiva.

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bologna

Viale Masini, 12 – 40121 Bologna

Tel. 051/6079111

E-mail: itl.bologna@ispettorato.gov.it

PEC: itl.bologna@pec.ispettorato.gov.it

¹ Il modulo è scaricabile o compilabile online sul sito dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bologna **Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.**> Interdizione anticipata-post partum lavoratrici madri. Richiesta di interdizione anticipata/post partum dal lavoro per lavoratrici addette a lavori vietati o pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino.

² Vedi nota precedente.

Per informazioni è possibile rivolgersi alle U.O. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro delle Aziende USL di Bologna e di Imola ai seguenti recapiti:

Azienda USL di Bologna

UOC PSAL EST

Sede di **Bologna**

via Altura, 5 - 40139 Bologna

Tel. 051/4966364/365/366 Fax 051/4966305

Sede di **San Lazzaro di Savena**

Via Seminario, 1

Tel. 051/6224420 Fax 051/6224338

UOC PSAL OVEST

Sede di **San Giorgio di Piano**

Via Libertà, 45 – 40016 San Giorgio di Piano

Tel. 051/6644711 Fax 051/6644734

mail: prevenzione@ausl.bologna.it

Sede di **Casalecchio di Reno**

Via Cimarosa, 5/2

Tel. 051/596861 Fax 051/596855

Sede di **Alto Reno Terme**

Via Pier Capponi, 22

Tel. 0534/20810 Fax 0534/24284

Azienda USL di Imola

UOC PSAL

Via Amendola, 8 - 40026 Imola

tel. 0542 604950

PEC: sanitapubblica.pec@ausl.imola.bo.it

APPENDICE

FLESSIBILITÀ DEL CONGEDO DI MATERNITÀ

L'art. 20 comma 1 del D.Lgs. 151 prevede per le lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi allo stesso, a condizione che lo specialista ginecologo del SSN o con esso convenzionato ed il medico competente aziendale attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

La Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 integra l'articolo del D.Lgs. 151/01 inserendo il comma 1.1 che riconosce alle lavoratrici, in alternativa a quanto disposto dal comma 1, la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso alla medesima condizione sopra descritta.

La domanda di flessibilità del congedo di maternità va presentata all'INPS (www.inps.it).

ASTENSIONE DAL LAVORO PER GRAVIDANZA A RISCHIO

L'art. 17 comma 2 lettera a) del D.lgs. 151 prevede l'interdizione anticipata dal lavoro delle lavoratrici che presentano gravi complicanze legate alla gravidanza o preesistenti forme morbose che possono essere aggravate dalla stessa, per uno o più periodi, fino al periodo di astensione obbligatoria, indipendentemente dal tipo di lavoro svolto e alle condizioni previste dalla normativa.

In tal caso le lavoratrici dovranno rivolgersi non più all'Ispettorato Territoriale del Lavoro ma direttamente alle Aziende USL.

Azienda USL di Bologna:

www.ausl.bologna.it/per-i-cittadini/gravidanza-a-rischio

Azienda USL di Imola:

<http://www.ausl.imola.bo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5939>